

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2391)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge prevede l'attribuzione al personale civile dello Stato di un assegno temporaneo, con effetto dal 1° gennaio 1963.

Detto assegno non è pensionabile ed ha

carattere transitorio, in previsione della sistemazione generale del trattamento economico dei pubblici dipendenti, in corso di studio da parte della Commissione per la riforma della Pubblica Amministrazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Al personale civile delle Amministrazioni statali, il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

**Art. 2.**

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

e) è soggetto alle sole ritenute erariali, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli effetti dell'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

**Art. 3.**

Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello del Tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione e la misura dell'assegno temporaneo di cui ai precedenti articoli, nei riguardi dei sottoindicati personali non previsti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni:

a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

b) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;

c) personale aggregato delle carceri;

d) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la tabella unica richiamata nel presente articolo.

**Art. 4.**

La presente legge non si applica nei confronti:

a) dei dipendenti dall'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) delle categorie di personale previste dall'articolo 8, lettera c), del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con

legge 4 maggio 1951, n. 538, e dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, tabella A;

c) dei professori e degli assistenti universitari, del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, degli ispettori scolastici e del personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette.

#### Art. 5.

All'onere di lire 27.000.000.000 recato dalla presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede con una aliquota delle disponibilità nette di cui al primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio stesso.

Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'Azienda monopolio banane si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Aziende medesime.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

### ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE DAL 1° GENNAIO 1963

Coefficienti di stipendio o qualifica —	Misure mensili lorde del- l'assegno —
<i>a) impiegati</i>	
1070 . . . . .	85.000
1040 . . . . .	80.000
970 . . . . .	75.000
900 . . . . .	70.000
670 . . . . .	52.000
500 . . . . .	39.000
402 . . . . .	31.500
325 . . . . .	24.650
271 . . . . .	23.350
dal 202 al 229 . . . . .	18.000
dal 152 al 180 . . . . .	14.000
dal 131 al 151 . . . . .	12.000
<i>b) operai</i>	
Capo operaio . . . . .	18.000
Operaio specializzato . . . . .	15.000
Operaio qualificato . . . . .	13.500
Operaio comune e manovale . . . . .	12.000
Apprendista e operaia comune . . . . .	10.000